

## **TI\_GERICHTE 11.2012.72 vom 30. Juli 2014**

TI Tribunale d'appello, 2014-07-30, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2012.72](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2012.72)

FR: TI\_GERICHTE 11.2012.72 du 30 juillet 2014

IT: TI\_GERICHTE 11.2012.72 del 30 luglio 2014

### **Regeste**

Divorzio: contributo di mantenimento per i figli (assegni familiari compresi o non compresi?)

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

Il Tribunale federale ha rinviato gli atti a questa Camera per appurare se il reddito di fr. 3200.– mensili conseguito da AP 1 come docente a tempo parziale di scuola elementare nel Canton Zurigo includa effettivamente gli assegni familiari e, se sì, a quanto tali prestazioni ammontano (consid. 4.4.1). Scopo dell'accertamento è di verificare se i contributi alimentari dovuti da AO 1 per i figli sino al 30 luglio 2012 debbano comprendere quegli assegni (come sosteneva l'interessato davanti al Tribunale federale) oppure se quegli assegni vadano considerati in aggiunta ai contributi (come ha stabilito questa Camera nella sentenza del 15 febbraio 2011). Ora, lo stesso Tribunale federale rileva (sentenza citata, consid. 4.4.1) che in concreto gli atti permettono unicamente di accertare un reddito di fr. 3321.40 mensili conseguito da AP 1 nel 2006 comprensivo degli assegni familiari, mentre non consentono di verificare se ciò valga anche per il reddito di fr. 3225.– mensili da lei conseguito nel 2007 (dato più recente su cui si è fondato il Pretore, che ha statuito il 14 settembre 2007). Nelle circostanze descritte occorrerebbe pertanto riaprire l'istruttoria e inquisire al riguardo. La questione è che, qualsiasi conclusione la Camera raggiunga in proposito, tale accertamento non sarebbe più – come si vedrà senza indugio – di alcun interesse pratico e attuale per il giudizio.

#### **E. 3**

Fino al passaggio in giudicato dei dispositivi che in una sentenza di divorzio fissano i contributi alimentari per moglie e figli, il mantenimento dell'una e degli altri continua a essere disciplinato da quanto ha deciso l'autorità a protezione dell'unione coniugale (art. 176 cpv. 1 n. 1 e cpv. 3 CC) o da quanto il giudice del divorzio ha decretato in via cautelare (art. 276 cpv. 1 e 2 CPC; RtiD I- 2006 pag. 669 n. 34c). L'art. 276 cpv. 3 CPC (art. 137 cpv. 2 seconda frase vCC) abilita esplicitamente il giudice del divorzio, del resto, a ordinare provvedimenti cautelari anche dopo lo scioglimento del matrimonio ove il processo relativo alle conseguenze del divorzio non sia ancora terminato. Può accadere così che una sentenza di primo grado risulti definitiva sullo scioglimento del matrimonio, sull'attribuzione dell'autorità parentale e sul diritto di visita, ma non sui contributi di mantenimento, i quali essendo impugnati – poco importa se con appello o con ricorso al Tribunale federale – continuano a essere regolati da misure a protezione dell'unione coniugale o da provvedimenti cautelari ( Tappy in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 49 e 50 ad art. 276). Tutt'al più, per evitare che un coniuge profitti della situazione cercando di procrastinare abusivamente un regime provvisorio che gli garantisce contributi alimentari più elevati di

quelli a lui destinati dopo il divorzio, il giudice può ridurre o sopprimere i contributi cautelari ( Tappy , op. cit., n. 48 ad art. 276 CPC).

#### **E. 4**

Nella fattispecie i contributi alimentari per i figli disposti dal Pretore fino al 31 luglio 2012 nella sentenza di divorzio sono stati impugnati prima da AP 1 davanti a questa Camera (sopra, lett. C) e poi da AO 1 davanti al Tribunale federale (sopra, lett. D). Nel frattempo l'obbligo di mantenimento verso i figli è rimasto disciplinato da quanto il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord aveva deciso il 18 novembre 2002 a protezione dell'unione coniugale (fr. 800.– mensili per D\_\_\_\_\_), rispettivamente da quanto i genitori stessi avevano convenuto in via cautelare il 15 marzo 2005 davanti al giudice del divorzio (fr. 800.– mensili anche per S\_\_\_\_\_). E per finire i contributi fissati da questa Camera fino al 31 luglio 2012, annullati dal Tribunale federale con sentenza del 20 giugno 2012 (con motivazione pervenuta l'11 luglio successivo), non sono mai entrati in vigore, la data del 31 luglio 2012 essendo decorsa prima che questa Camera avesse modo di statuire nuovamente. Non ha più senso quindi accertare oggi se quei contributi dovessero comprendere gli assegni familiari (come sosteneva l'interessato davanti al Tribunale federale) o se quegli assegni dovessero andare in aggiunta ai contributi (come aveva stabilito questa Camera nella sentenza del 15 febbraio 2011). Analoga riflessione aveva già espresso questa Camera, per altro, nella sentenza del 15 febbraio 2011, ricordando che oggetto della sentenza di divorzio erano i contributi alimentari dovuti dopo lo scioglimento del matrimonio, non quelli dovuti pendente causa (consid. 3e in principio).

#### **E. 5**

Se ne conclude che, nella misura in cui riguarda i contributi alimentari per i figli dovuti dopo lo scioglimento del matrimonio fino al 31 luglio 2012, l'appello di AP 1 va dichiarato senza interesse. Rimane da statuire “con riferimento agli oneri processuali nonché alle ripetibili della sede cantonale” (per riprendere la terminologia del Tribunale federale), ovvero sulle spese processuali di appello e su quelle di primo grado. Nella sentenza del 15 febbraio 2011 questa Camera aveva posto la tassa di giustizia e le spese (fr. 1500.– complessivi) per un quarto a carico della moglie e per il resto a carico del marito, tenuto a rifondere alla moglie un'indennità di fr. 2000.– per ripetibili ridotte. Nelle stesse proporzioni essa aveva riformato il dispositivo sugli oneri processuali di prima sede (fr. 2000.–), che il Pretore aveva suddiviso a metà, compensando le ripetibili (sentenza citata, consid. 4). Resta la questione di sapere se, nell'ipotesi in cui questa Camera avesse giudicato il 15 febbraio 2011 secondo le indicazioni che sono scaturite poi dalla sentenza del Tribunale federale, ciò avrebbe giustificato un diverso riparto della tassa di giustizia, delle spese e delle ripetibili davanti ai due gradi di giurisdizione. Dinanzi a questa Camera l'appellante AP 1 chiedeva di obbligare il marito a versare un contributo alimentare indicizzato per ciascun figlio di fr. 1645.– mensili fino al 12° compleanno, aumentato a fr. 1815.– mensili fino alla maggiore età, e a corrisponderle una somma di fr. 58 458.65 con interessi in liquidazione del regime matrimoniale (o, in subordine, “a titolo di prestazione di libero passaggio o equa indennità”). AO 1 proponeva di confermare la sentenza del Pretore, che non riconosceva alla moglie alcun conguaglio in liquidazione del regime matrimoniale e prevedeva contributi alimentari per i figli assai più modesti (fr. 1212.– mensili per ciascun figlio sino al luglio del 2012 e fr. 995.– mensili per il solo S\_\_\_\_\_ dall'agosto all'ottobre del 2012, assegni familiari compresi). Statuendo il 15 febbraio 2011, questa Camera ha pienamente accolto la pretesa di AP 1 in liquidazione del regime dei beni e

fissato contributi di mantenimento in favore dei figli per un ammontare intermedio tra la cifra stabilita dal Pretore e le richieste avanzate dall'appellante, sull'arco tuttavia di una durata estesa fino alla maggiore età di S\_\_\_\_\_ (ottobre del 2014) e non solo fino all'ottobre del 2012 (come aveva deciso il Pretore). Sapere nelle circostanze descritte se i contributi alimentari dovuti da AO 1 per i figli fino al 31 luglio 2012 (meno di un anno e mezzo dal momento in cui aveva statuito la Camera) dovessero comprendere o no gli assegni familiari eventualmente riscossi dall'affidataria non avrebbe influito in misura apprezzabile sull'insieme degli oneri processuali e delle ripetibili. L'importo che l'appellato avrebbe potuto dedurre dai contributi alimentari per gli assegni familiari percepiti dall'affidataria limitatamente a quel periodo, in altri termini, non avrebbe giustificato un diverso riparto delle spese processuali e delle ripetibili determinate (nella proporzione di uno a tre) sul complesso del contenzioso patrimoniale pendente dinanzi a questa Camera. A minor ragione avrebbe legittimato una diversa riforma del dispositivo pretorile in materia di spese processuali e di ripetibili. Tanto meno ove si pensi che nelle cause relative al diritto di famiglia il giudice può prescindere da un riparto strettamente aritmetico legato al grado di soccombenza patrimoniale e ponderare equitativamente la posizione delle parti con riferimento anche agli interessi dei figli minorenni (Rep. 1996 pag. 137 consid. 7; altri riferimenti in: Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 34 ad art. 148 CPC: nel nuovo diritto: art. 107 cpv. 1 lett. c CPC). Ne segue che in materia di spese e ripetibili non è il caso di scostarsi da quanto la Camera ha deciso il 15 febbraio 2011.

#### **E. 6**

Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Per quanto riguarda i contributi alimentari in favore dei figli dovuti dopo il divorzio fino al 31 luglio 2012, l'appello è dichiarato senza interesse pratico e attuale. 2. Per quanto riguarda gli oneri processuali e le ripetibili dell'appello presentato il 1° ottobre 2007 da AP 1 dinanzi a questa Camera, la tassa di giustizia di fr. 1450.– e le spese di fr. 50.– sono poste per un quarto a carico di lei e per il resto a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 2000.– per ripetibili ridotte. 3. Per quanto riguarda gli oneri processuali e le ripetibili di primo grado, la tassa di giustizia di fr. 2000.– è posta per un quarto a carico di AP 1 e per il resto a carico di AO 1, tenuto a rifondere alla controparte fr. 4500.– per ripetibili ridotte. 4. Notificazione: – avv.; – avv.. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d' appello Il presidente La segretaria Rimedi

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisorie (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.